

ALLEGATO E

SCHEMA DI CONTRATTO
per la
“Gestione dei servizi e delle attività socio-formative
dell'Istituto 'Paolo Colosimo'”
Triennio 2020-2020

CONTRATTO TRA LA Amministrazione aggiudicatrice
E
....

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE CAMPANIA

Per la stipula del presente contratto in modalità elettronica (ovvero con atto pubblico notarile informatico ovvero in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione appaltante o mediante scrittura privata) ai sensi dell'art.32, co.14 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. si sono costituiti

1) La Regione Campania, C.F. n. 80011990639, (di seguito denominata “Amministrazione aggiudicatrice”) nella persona del Direttore/Dirigente della D.G./U.O.D. 50.... (d'ora in poi: DG 50.05.05/50.....) dr..... nato ail..... domiciliato per la carica presso la sede della Amministrazione aggiudicatrice in Napoli, alla via Santa Lucia, 81

e

la Società/Impresa..... cf. n....., nella persona del Dr./Sig./Ing./Avv. legale rappresentante della Società/Impresa, domiciliato per la carica presso la sede legale della..... (Società/Impresa) avente sede in..... (ovvero, se procuratore, giusta procura conferitagli con atto pubblico o scrittura privata autenticata il.... dal Notaio Dr....., Repertorio n..... Raccolta n..... dal legale rappresentante ed amministratore delegato della Società/Impresa Dr./Sig./Ing./Avv..... nato a..... il domiciliato per la carica presso la sede della Società/Impresa..... in..... alla via.....

b) in caso di Associazione o Raggruppamento

- l'associazione/raggruppamento temporaneo di Imprese.....(di seguito denominato “RTI”) di cui capogruppo e mandataria la Società.....C.F..... nella persona del Dr./Sig./Ing./Avv., nato a il, domiciliato presso la sede legale in..... alla via..... n....., nella sua qualità di procuratore, giusta procura del..... (Rep. n....., Racc. n.....) conferita per atto pubblico/scrittura privata autenticata nelle firme dal Dr./Dr.ssa, iscritto/a presso il Collegio notarile di

Verificata dalla D.G./U.O.D. 50... la regolarità della visura camerale del..... (documento T..... n.....) tramite il sistema Telemaco, da cui risulta che la Società..... (in caso di RTI la verifica deve riguardare ciascuna delle imprese/società/altro di esso componenti):

- risulta iscritta alla C.C. I.A.A. di....., nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese dal..... numero e codice fiscale n..... e R.E.A: n.....;
- risulta non essere sottoposta a fallimento ovvero di trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo né essere in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- risulta essere in regola in materia di oneri retributivi e di contributi previdenziali

PREMESSE

Dopo tali verifiche, detti comparenti, premettono che:

- a) con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. si è provveduto a trasferire la "**Gestione dei servizi e delle attività socio-formative dell'Istituto 'Paolo Colosimo'**" alla D.G./U.O.D. 50....
- b) Con Deliberazione n. ____ del ____ la Giunta Regionale provvedeva a programmare le risorse finanziarie, per un importo complessivo di a valere su....
- c) Con Decreto dirigenziale n. ____ del ____, la DG 50.05, tra l'altro:
 - incaricava l'Ufficio Speciale Centrale acquisti..." ad espletare una gara mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 20/2016, per l'affidamento del servizio di cui al presente contratto;
 - approvava il Capitolato d'appalto e lo schema di contratto, secondo le indicazioni di cui al parere ____ reso dall'Avvocatura Regionale con note prot. ____
 - approvava le indicazioni tecniche minime da inserire nel disciplinare di gara;
 - individuava il RUP;
- d) con Decreto dirigenziale n. ____ del ____ la Centrale Unica per gli Acquisti ha indetto la gara (procedura n. ____)
- e) con Decreto dirigenziale n. ____ del ____ si è proceduto alla nomina della Commissione giudicatrice
- f) la Società/RTI (o altro)..... è risultata/o aggiudicataria/o in via definitiva dell'appalto per la "**Gestione dei servizi e delle attività socio-formative dell'Istituto 'Paolo Colosimo'**" giusto decreto dirigenziale n. del della Centrale Unica per gli Acquisti
- g) con nota ____ del ____ della Centrale Unica per gli Acquisti di conclusione favorevole della verifica dei requisiti della società aggiudicataria e definitiva efficacia dell'aggiudicazione
- h) la stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011 fermo restando che qualora la/e Prefettura/e competente/i accerti/ino la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, la Regione Campania procederà al recesso dal presente atto riservandosi ogni eventuale ulteriore azione, anche in sede giudiziale e fatto salvo, comunque, il maggior danno;
- i) l'Amministrazione aggiudicatrice, qualora la/le visure camerali ovvero i DURC della Società ovvero di ciascuno dei singoli componenti l'RTI (o altro) dovessero risultare mancanti ovvero irregolari potrà risolvere il contratto secondo le prescrizioni contenute nel presente contratto, nel codice civile e nella normativa vigente

tutto ciò premesso, tra le costituite parti si stipula e si conviene quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE

1. I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità tutto quanto oggetto di premessa costituente parte integrante e sostanziale del presente contratto nonché tutta la documentazione elencata - tra cui, in particolare, il Capitolato di appalto e l'Offerta Tecnica - pienamente conosciuta e condivisa tra i contraenti e conservata presso la Direzione Generale e, che, pertanto, non viene allegata al presente contratto per richiesta espressa delle parti contraenti

ART. 2 – NORME REGOLATRICI

1. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo, dal D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, dalla Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3, dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, dal codice civile e dalle altre disposizioni normative italiane e comunitarie in materia di contratti di diritto privato.

ART. 3 – OGGETTO

1. Il presente contratto ha ad oggetto l'esecuzione del servizio denominato "**Gestione dei servizi e delle attività socio-formative dell'Istituto 'Paolo Colosimo'**" per non vedenti e ipovedenti in modalità residenziale e semiresidenziale che partecipano, in regime di convitto e/o semiconvitto, alle attività socio-formative, sportive e laboratoriali dell'Istituto "Paolo Colosimo" ovvero alle sole attività laboratoriali (**d'ora innanzi : Servizio**).

2. La Società/RTI (o altro) si obbliga ad eseguire il Servizio in conformità alle specifiche tecniche stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto che si intende qui integralmente riportato

3. Il Servizio, in particolare, comprende:

A) Accettazione – Cartella e scheda di valutazione - Predisposizione definizione e gestione di piani socio-formativi individuali

A.1 - Numero degli utenti accoglibili

Il numero dei convittori/convittrici e dei semiconvittori e semiconvittrici è determinato anno per anno anche in funzione della disponibilità dei locali e, di norma, non può superare il numero di 55 (cinquantacinque) utenti. Per particolari esigenze può essere prevista una deroga motivata del numero prescritto nella percentuale massima del 10% con arrotondamento all'unità superiore, privilegiando, in caso di un numero maggiore di iscrizioni, la maggiore distanza logistica dall'Istituto.

A.2 - Procedura di accettazione

1. Ogni richiesta di ammissione, corredata di adeguata certificazione medica comprovante la compatibilità socio – sanitaria del soggetto istante con la vita comunitaria, deve essere presentata all'Ambito competente per territorio il quale avrà cura di comunicare la relativa presa in carico alla Stazione appaltante ovvero le ragioni ad essa ostative.

2. Il soggetto aggiudicatario verifica e accerta la sussistenza delle condizioni e la disponibilità all'accoglienza, entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla ricezione dell'avvenuta presa in carico di cui al precedente comma del presente articolo

3. Qualora la richiesta di ammissione di cui al comma 1 del presente articolo venga presentata direttamente al soggetto aggiudicatario, questi, una volta verificata e accertata la sussistenza delle condizioni e la disponibilità all'accoglienza, ne dà immediata comunicazione e, comunque, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta, all'Ambito competente per territorio che avrà

cura di comunicare alla Stazione appaltante la relativa presa in carico ovvero le ragioni ad essa ostative.

5. In ogni caso, ad ogni utente ammesso, se maggiorenne, o ad ogni familiare/esercente patria potestà di utente minorenni ammesso alle attività di convitto o semiconvitto, sarà consegnato un regolamento, scritto anche in braille, contenente la disciplina della frequenza delle attività convittuali o semiconvittuali. Detto regolamento dovrà essere sottoscritto, pena la revoca dell'accettazione, dall'utente o, se minorenni, dal familiare/esercente patria potestà.

A.3 - Scheda di valutazione

Per ogni soggetto accettato, l'aggiudicatario provvederà a predisporre una cartella contenente la scheda personale riportante:

- i. la valutazione iniziale entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'accettazione della richiesta di ammissione;
- ii. le successive valutazioni in itinere, a cadenza almeno semestrale, contenenti anche i progressi socio formativi ottenuti nel corso dell'anno scolastico;
- iii. la valutazione complessiva riferita all'intera annualità.

Al termine di ognuna delle valutazioni dovrà essere redatta una scheda riportante gli strumenti utilizzati e i risultati ottenuti.

Le valutazioni di cui ai punti precedenti devono essere svolte da parte di un'equipe multidisciplinare di cui facciano parte almeno un assistente sociale, uno psicologo e il personale educativo di riferimento e devono essere relative almeno alle seguenti aree:

- (1) AREA DELL'AUTONOMIA PERSONALE
- (2) PERCEZIONI SENSORIALI
- (3) AREA COGNITIVA e DELL'APPRENDIMENTO
- (4) AREA SOCIO-FAMILIARE

La valutazioni devono essere finalizzate:

- a) alla predisposizione, definizione, modificazione/integrazione e gestione del piano socio-formativo individuale;
- b) alla eventuale attivazione delle risorse di rete e del supporto sociale di cui l'utente e la famiglia possono avvalersi

A.4 - Predisposizione definizione e gestione di piani socio-formativi individuali

A.4.1) I piani socio-formativi individuali devono prevedere le attività e i laboratori qui di seguito elencati:

- (1) **attività di tutoraggio:** supporto educativo e formativo, messa a disposizione di testi scolastici in braille e/o a caratteri ingranditi, accompagnamento e supporto alle attività didattiche, sociali, formative e di orientamento al lavoro;
- (2) **attività ginniche**, sportive ed agonistiche: attività ginniche, sportive, preparazione atletica partecipazione ai campionati locali/nazionali/internazionali indetti dal Comitato Italiano Paraolimpico per le discipline sportive relative ai videolesi, in collaborazione con associazioni/gruppi/enti sportivi affiliati alla "*Federazione italiana sport paralimpici per ipovedenti e ciechi (FISPIC)*" o con associazioni/gruppi/enti sportivi accreditati/affiliati ad altre Federazioni Nazionali, i cui atti costitutivi e/o statuti contemplino, in maniera espressa, fra le proprie finalità e le proprie attività lo svolgimento di attività motoria e sportiva adattata ed educazione fisica rivolte a videolesi;
- (3) **attività laboratoriali:** attività volte all'acquisizione di autonomia e di abilità professionali, personali, relazionali e sociali ovvero all'impegno in laboratori e/o tirocini formativi protetti orientati all'inserimento lavorativo con particolare riguardo ai soggetti videolesi pluriminorati. I laboratori

devono essere finalizzati a favorire la vita indipendente e un positivo inserimento degli utenti nella società, al momento dell'uscita dall'Istituto, e devono avere, quindi, come *focus* lo sviluppo concreto delle capacità e abilità sopra richiamate. Sono, ad esempio, di tal tipo: i corsi di orientamento e mobilità, finalizzati all'acquisizione di abilità nello spostamento autonomo; i corsi di apprendimento/consolidamento della conoscenza del linguaggio braille; i corsi di acquisizione di abilità professionali specifiche in relazione alle vocazioni degli utenti, anche a completamento e messa in pratica delle conoscenze e competenze già acquisite e maturate;

- (4) **attività per il tempo libero:** attività ricreative; laboratori teatrali; visite culturali in ambito regionale e ultraregionale; organizzazione di eventi con il coinvolgimento attivo degli utenti; scambi culturali con realtà simili presenti sul territorio nazionale; organizzazione di un periodo di vacanza estiva post-scolastica della durata minima di 2 (due) settimane in luogo idoneo.

A.4.2 . Resta ferma la facoltà del soggetto concorrente di proporre, in sede di presentazione delle offerte, ulteriori attività rispetto a quelle elencate al precedente comma del presente articolo.

B) Assistenza materiale continuativa e infermieristica di base

B.1 - Assistenza materiale.

Ogni utente accettato in Istituto deve essere supportato nello svolgimento delle attività quotidiane, assicurando in ogni caso un processo di apprendimento attraverso un approccio multisensoriale finalizzato alla acquisizione di funzioni specifiche di autonomia e allo sviluppo di processi di autorganizzazione e di adattamento.

B.2 - Assistenza infermieristica.

L'assistenza infermieristica prevede le seguenti prestazioni:

- j) Iniezioni
- k) Medicazioni semplici
- l) Somministrazione terapie
- m) Misurazione parametri vitali
- n) Assistenza in caso di difficoltà motorie
- o) Primo soccorso

A tal fine è messo a disposizione un apposito locale da adibire e attrezzare, a cura dell'aggiudicatario, ad ambulatorio interno secondo la vigente normativa di settore.

C) Accoglienza e Alloggio

C.1 -Suddivisione delle camerate

L'aggiudicatario deve provvedere a suddividere le camerate destinate ad accogliere gli utenti in due reparti: adulti e minorenni. Ognuno di detti reparti, poi, andrà ulteriormente suddiviso in due sezioni: maschile e femminile.

C.2 – Vigilanza

Al piano delle camerate deve essere garantita la presenza di personale adeguatamente formato addetto alla vigilanza diurna e notturna.

C.3 - Servizi alberghieri ordinari inclusi quelli di lavanderia e la fornitura di prodotti igienici per gli spazi comuni e i servizi sanitari delle camere.

I servizi comprendono:

i) il lavaggio e la stiratura dei capi personali almeno due volte a settimana nonché il servizio di rammando;

ii) il cambio, di norma a cadenza settimanale, della biancheria del letto;

iii) l'attivazione del WI-FI nelle zone comuni.

I prodotti per l'igiene personale da mettere a disposizione comprendono: sapone, carta igienica, bagnoschiuma/shampoo ed eventuali altri prodotti necessari per l'igiene personale.

C.4 – Pulizia ordinaria dei locali

La pulizia ordinaria dei locali resta a carico della Regione Campania - Direzione Generale per le Risorse Strumentali

D) Fornitura di pasti

D.1 – Regole generali

La fornitura avviene nel locale refettorio.

Il mantenimento dei livelli di igiene e pulizia della cucina e del locale refettorio rientra negli obblighi posti a carico dell'affidatario che deve provvedere, altresì, al rispetto della normativa in materia di 'HACCP' (con particolare riferimento al Regolamento CE 852/2004) e di quanto altro prescritto dalla vigente normativa igienico-sanitaria;

Le vettovaglie utilizzate per il servizio di ristorazione devono essere in materiale riutilizzabile, ovvero in vetro, ceramica, porcellana, acciaio, ecc. non inquinante;

Il tovagliato, a carico dell'aggiudicatario, deve essere custodito nei locali prospicienti la cucina per poter essere tempestivamente sostituito in caso di necessità;

Gli orari di apertura del refettorio in occasione dei singoli pasti saranno indicati ai piani con apposita affissione anche in Braille e organizzati in base agli orari di frequenza dei percorsi formativi

D.2 – Diete speciali individuali

In caso di particolari necessità (quali, ad esempio, presenza di particolari patologie e/o intolleranze alimentari, di rischi allergici, etc.) l'utente, ovvero la famiglia/esercente patria potestà, è tenuta a farne apposita segnalazione e a presentare, all'occorrenza, specifica dieta individuale prescritta dal medico specialista.

D.3. - Somministrazione dei pasti

I pasti da fornire giornalmente sono la colazione, il pranzo e la cena:

a) la colazione deve prevedere la scelta tra più bevande (latte, caffè, caffelatte, tè, yogurt, spremute, etc.) e tra più prodotti (biscotti, torte, croissant, fette biscottate, burro, marmellata, crema spalmabile, cereali, etc.);

b) il pranzo deve prevedere un antipasto, due primi a scelta, due secondi a scelta, due contorni a scelta, frutta e dolce due volte a settimana;

c) la cena deve prevedere una serie di pasti bilanciati che tengano conto dei menu previsti per il pranzo.

Il menu settimanale deve essere esposto all'ingresso della sala da pranzo e in altri luoghi frequentati dagli utenti con apposita affissione anche in Braille, onde consentire la scelta preventiva fra le pietanze e un'adeguata programmazione dei relativi approvvigionamenti.

Ferma restando l'osservanza delle diete speciali prescritte dal medico specialista, i menu vanno, in ogni caso, preventivamente sottoposti al vaglio della locale struttura sanitaria pubblica al fine di garantirne la correttezza dal punto di vista nutrizionistico.

E. Servizio di trasporto.

E.1. Il servizio di trasporto deve essere programmato, organizzato e svolto secondo le particolari esigenze dei destinatari legate ai piani socio-formativi individuali.

ART. 4 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio va prestato presso la sede dell'Istituto "Paolo Colosimo" sito in Napoli alla via Santa Teresa degli Scalzi n. 36, nonché nei luoghi di svolgimento delle attività esterne all'Istituto.
2. Gli spazi assegnati e le aree esterne risultano rappresentati nella **planimetria**, di cui all' **ALLEGATO B** del Capitolato Speciale di Appalto.
3. La struttura verrà consegnata all'affidatario con allaccio di energia elettrica, idrico, fognario. Restano a carico dell'affidatario le spese delle volture anche con riferimento all'utenza telefonica. L'affidatario dovrà provvedere, a sue spese, all'ottenimento di tutti i permessi, autorizzazioni, concessioni o provvedimenti comunque previsti dalla vigente normativa per il regolare funzionamento del servizio.
4. La Amministrazione aggiudicatrice, attraverso le strutture competenti *ratione materiae*, garantisce l'idoneità degli ambienti e degli spazi agli effetti dell'erogazione del Servizio e dello svolgimento delle attività.

ARTICOLO 5 - STIPULA E CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi.
2. L'aggiudicatario con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel Capitolato speciale di appalto e nel presente Contratto, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.
3. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative alla stipulazione e registrazione del contratto, nonché ogni altra spesa inerente all'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 6 - DURATA DEL CONTRATTO –OPZIONI - ESECUZIONE ANTICIPATA -PROROGA

1. Le prestazioni del presente contratto avranno la durata di mesi 36 (trentasei) continuativi a decorrere dalla data della stipula del contratto/ di consegna della struttura, ovvero da data anteriore laddove la DG intenda avvalersi della facoltà, espressamente prevista e contenuta nel Capitolato Speciale d'Appalto, di richiedere l'esecuzione anticipata della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito/a ordine/comunicazione nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare
2. La durata del contratto può essere prorogata limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso la Società/RTI è/sono tenuta/i all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente capitolato e/o nello schema di contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.
3. La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, di esercitare le opzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia con particolare riferimento agli artt 63,co. 5, 106 commi 1, 11 e 12 del d.lgs 50/2016 .

ARTICOLO 7 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - DIVIETO DI SUBAPPALTO

1. E' fatto espressamente divieto all'Aggiudicatario, ai sensi dell'art.105, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016:
 - a) di cedere, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso, la perdita

della cauzione e il risarcimento di ogni conseguente danno;

b) di cedere a qualsiasi titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art 1351 c.c. i crediti derivanti dalla gestione del servizio pena l'immediata risoluzione del contratto, la perdita della cauzione e il risarcimento di ogni conseguente danno;

c) di subappaltare, in tutto o in parte, il servizio, pena la risoluzione del contratto, la perdita della cauzione e il risarcimento di ogni conseguente danno.

2. Sono comunque fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione, scissione di imprese per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 8 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

1. L'aggiudicatario si obbliga a:

a) realizzare le prestazioni oggetto del servizio con la massima diligenza e professionalità assicurando il rispetto delle normative sulla sicurezza e l'igiene e della normativa sulla privacy e sul trattamento dei dati di cui al Regolamento UE 679/2016;

b) garantire la partecipazione attiva degli utenti nella programmazione delle attività e nella valutazione della qualità dei servizi, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale 23 ottobre 2007 n. 11 e dai successivi atti e/o provvedimenti di attuazione;

c) assicurare la massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'espletamento del servizio e a non far uso, né direttamente né indirettamente, per proprio tornaconto e per quello di terzi, delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione all'incarico affidato;

d) stipulare un'apposita polizza assicurativa per eventuali infortuni a danno degli utenti destinatari delle prestazioni e delle attività oggetto del servizio;

e) garantire la conservazione, la manutenzione ordinaria e la riparazione dei materiali di arredo e delle attrezzature fornite presenti nei locali ove si svolgerà il servizio nonché la cura delle aree esterne dell'Istituto (giardini, campi sportivi) nelle quali si svolgeranno le attività di tempo libero degli utenti come da ALLEGATO B (PLANIMETRIA);

e) rispettare le disposizioni diramate dall'ente territoriale di riferimento in materia di raccolta differenziata e di corretta separazione dei rifiuti assicurandone il conferimento negli appositi contenitori e/o campane colorati allocati negli spazi esterni assegnati all'Istituto. A tal riguardo dovranno essere predisposti appositi contenitori, con scritta anche in braille, da collocare al piano delle camerate e nei luoghi di svolgimento delle attività al fine di agevolare la partecipazione attiva e consapevole gli utenti al corretto conferimento dei rifiuti. Eventuali sanzioni che dovessero essere irrogate alla stazione appaltante a causa dell'inosservanza delle disposizioni in questione saranno poste a carico dell'aggiudicatario;

f) operare in stretto raccordo con la stazione appaltante la quale potrà procedere, periodicamente e senza preavviso, alla verifica sul rispetto degli obblighi contrattuali e sulla corretta esecuzione delle relative prestazioni ;

h) realizzare le attività di cui all'art. 4, punto A 4.1. Con particolare riferimento alle attività di cui alla lettera d), l'individuazione degli enti con cui organizzare eventi, scambi culturali, e laboratori teatrali che vedano la partecipazione attiva degli utenti dell'Istituto dovrà tener conto della specifica esperienza maturata e della capacità tecnico-professionale con preferenza per le strutture/organizzazioni iscritte/i in appositi registri/albi ovvero stabilmente operanti nel settore;

i) fornire n. 11 (undici) report trimestrali, un report finale e, su semplice richiesta formulata dalla stazione appaltante, ulteriori report di aggiornamento sullo stato delle attività;

l) rispettare ogni altra disposizione (obbligo, onere, .etc.) contenuta nel presente Capitolato, nel bando di gara e/o prevista dalla normativa comunque applicabile

ARTICOLO 9 - PERSONALE

1. L'aggiudicatario si obbliga ad impiegare tutto il personale socio-assistenziale, educativo, infermieristico e di cucina, alle dipendenze dell'affidatario uscente ed esercente l'attività presso l'Istituto "Paolo Colosimo", in servizio all'atto della pubblicazione del bando , di cui all'Allegato F del capitolato Speciale di Appalto con l'indicazione delle rispettive qualifiche, del relativo inquadramento economico e del corrispondente impegno orario su base settimanale.
- 2., L'aggiudicatario si obbliga a realizzare il servizio anche mediante l'utilizzo di proprio personale qualificato e specializzato - in aggiunta al personale di cui al comma precedente del presente articolo - in una o più delle attività oggetto del Servizio
3. Al personale impiegato è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
4. L'aggiudicatario si obbliga a sostenere tutti gli oneri accessori al contratto di lavoro, compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché di previdenza e di disciplina infortunistica.
5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'aggiudicatario impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione aggiudicatrice trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni si applica l'art. 30, co. 6 del Codice dei contratti pubblici
7. La Amministrazione aggiudicatrice è del tutto estranea al rapporto di lavoro dei lavoratori utilizzati dall'aggiudicatario, le cui vicende interessano esclusivamente quest'ultimo quale unico datore di lavoro
8. Resta fermo tutto quanto previsto all'art. 7 del Capitolato Speciale di Appalto

ART. 10- OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario si obbliga a:

- a) impiegare tutto il personale socio-assistenziale, educativo, infermieristico e di cucina, alle dipendenze dell'attuale affidatario ed esercente le attività presso l'Istituto "Paolo Colosimo", in servizio all'atto della pubblicazione del bando, di cui viene riportato, all'ALLEGATO F del capitolato Speciale di Appalto, l'elenco con l'indicazione delle rispettive qualifiche, del relativo inquadramento economico e del corrispondente impegno orario su base settimanale;
- b) assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione del servizio sotto il profilo educativo, giuridico, amministrativo, economico, igienico — sanitario ed organizzativo;
- c) realizzare le prestazioni oggetto del servizio con la massima diligenza e perizia facendosi garante che il proprio personale segua i principi deontologici e professionali propri delle professioni di aiuto alla persona;
- d) osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;
- e) soddisfare regolarmente gli obblighi relativi alle assicurazioni sociali (INPS, INAIL) per quanto concerne i propri dipendenti, fornendone dimostrazione alla S.A. ai sensi dell'art. 5 della legge n. 82 del 25.01.1994;

- f) stipulare un'apposita polizza assicurativa per eventuali infortuni a danno degli utenti destinatari delle prestazioni e delle attività oggetto del servizio;
- g) assicurare la massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'espletamento del servizio e a non far uso, né direttamente né indirettamente, per proprio tornaconto e per quello di terzi, delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione all'incarico affidato;
- h) rispettare le disposizioni diramate dall'ente territoriale di riferimento in materia di raccolta differenziata e di corretta separazione dei rifiuti assicurandone il conferimento negli appositi contenitori e/o campane colorati allocati negli spazi esterni assegnati all'Istituto. Eventuali sanzioni che dovessero essere irrogate alla stazione appaltante a causa dell'inosservanza delle disposizioni in questione saranno poste a carico dell'aggiudicatario;
- i) garantire la conservazione, la manutenzione ordinaria e la riparazione dei materiali di arredo e delle attrezzature fornite presenti nei locali ove si svolgerà il servizio nonché la cura delle aree esterne dell'Istituto (giardini, campi sportivi) nelle quali si svolgeranno le attività di tempo libero degli utenti come da ALLEGATO D (Planimetria) al capitolato Speciale di Appalto;
- j) rispettare ogni altra disposizione (obbligo, onere, .etc.) contenuta nel presente contratto, nel Capitolato e/o prevista dalla normativa comunque applicabile.

ARTICOLO.11 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. La Società/RTI (o altro) individua il Responsabile del Servizio, che dovrà essere sempre reperibile in sede durante l'orario di servizio e per via telefonica anche oltre l'orario di servizio, il quale è responsabile nei confronti della Regione e degli utenti e avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Appaltatore.
2. La Società/RTI (o altro) indica, altresì, un vice Responsabile che sostituisca il Responsabile in caso di impedimento.
3. A tal fine la Società/RTI (o altro) nomina il

ARTICOLO 12 – CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo del Servizio è fissato in € (in lettere:...../00) al netto dell'IVA come per legge con la quale la Società/ RTI (o altro) si intende compensata di tutti gli oneri imposti con il presente contratto e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione in ogni sua parte.
2. Il suddetto importo è comprensivo di tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alle prestazioni oggetto del presente contratto, nonché di ogni attività che si rendesse necessaria e/o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, nonché delle prestazioni da ripetersi perché, a giudizio della Regione, non eseguite a regola d'arte.

ARTICOLO 13 - REVISIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

1. Il corrispettivo contrattuale può essere soggetto a revisione – in aumento o in diminuzione – esclusivamente nei limiti fissati e alle condizioni stabilite dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, previa autorizzazione del RUP. *In particolare*, la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice tra cui possono rientrare anche:
 - a) la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 - b) le variazioni costo della vita secondo l'indice ISTAT;
 - c) la "variazione media in diminuzione" - riferita all'intera durata del servizio - pari almeno al 40% degli utenti. In tale ipotesi, la riduzione del corrispettivo sarà riferita unicamente alla parte dei

costi cc.dd. "variabili" ossia di quei costi il cui ammontare deriva direttamente in maniera proporzionale dal livello del servizio prestato per tanti punti percentuali eccedenti la soglia del 40% fino ad un massimo del 50%. A tale scopo, fara fede quanto analiticamente specificato nell'offerta economica, da parte dell'aggiudicatario secondo il modello di cui all'ALLEGATO E del Capitolato

Speciale di Appalto

2. Sono fatte salve eventuali ulteriori e diverse circostanze eccezionali e specifiche che possano determinare un discostamento dai criteri oggettivi in sede di revisione del prezzo e che dovranno essere in ogni caso provate dall'aggiudicatario.
3. In nessun caso la modifica del corrispettivo contrattuale può alterare la natura generale del contratto.

ART. 14 – TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO. FATTURAZIONE

1. Il corrispettivo previsto dal contratto sarà liquidato trimestralmente previa:

a) presentazione di un dettagliato rapporto entro 15 (quindici) giorni dalla data di scadenza del trimestre di riferimento, che illustri le attività effettivamente svolte e contenente

a.1) l'elenco degli utenti accolti (dati anagrafici);

a.2) l'indicazione dell'Ente Locale che si fa carico della retta di mantenimento, secondo quanto disposto dalla Amministrazione aggiudicatrice ;

a.3) l'indicazione delle prestazioni rese e dei risultati conseguiti

b) verifica positiva della conformità al contratto delle prestazioni effettivamente rese effettuata dal responsabile per l'esecuzione del contratto entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione del rapporto di cui alla precedente lettera a);

c) emissione di regolare fattura che dovrà, in ogni caso, avvenire *successivamente* alla comunicazione dell'esito positivo della verifica, di cui alla precedente lettera b) del presente comma, rilasciata alla Società/RTI/Altro da parte del responsabile per l'esecuzione del contratto a mezzo attestazione.

2. Ai sensi dell'art. 4, co. 4 d.lgs 9 ottobre 2002, n. 231 così come modificato dal d.lgs 9 novembre 2012, n. 192 e avuto riguardo alla natura e all'oggetto della prestazione dedotta nel contratto, le parti pattuiscono espressamente il termine per il pagamento di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data riportata dalla ricevuta di consegna rilasciata dal SDI (Sistema di Interscambio).

3. il termine di cui al precedente comma 2 del presente articolo non potrà essere superiore a 60 (sessanta) giorni dalla ricevuta di consegna rilasciata dal SDI e la clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.)

4. L'importo sarà pagato, unicamente e direttamente, all'aggiudicatario e, in caso di RTI (o altro) alla Società capofila mandataria collettiva speciale con potere di rappresentanza del RTI (o altro) ovvero, su espressa richiesta, ad ognuna delle imprese partecipanti al R.T.I. (o altro) ciascuna per la quota di propria competenza, esonerando la Amministrazione aggiudicatrice da qualsiasi responsabilità per i pagamenti che la mandataria dovrà effettuare nei confronti della mandante.

5. I documenti contabili giustificativi della spesa dovranno essere intestati a: Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per le Politiche Sociali e sociosanitarie - Via Nuova Marina, ex Palazzo Armieri, 19/C – 80143 Napoli - C.F. 800.119.906.39 - Partita Iva 03516070632 (codice IPA:.....) e riportare il CIG della procedura.

6. Il documento contabile giustificativo della spesa dovrà recare il riferimento al presente contratto

7. L'aggiudicatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010 n.136 a pena di nullità del presente contratto. La Società/RTI/Altro ha comunicato, con nota prot. _____ gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, ed i nominativi delle persone delegate a operare su di esso (non so se è necessario). La Società/RTI/Altro si obbliga a informare,

tempestivamente, la Regione in caso di modifiche del conto corrente ovvero delle persone delegate ad operare su di esso.

ART. 15 - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

1. La Amministrazione aggiudicatrice, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, può sospendere i pagamenti alla Società/RTI (o altro) cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione di procedure e nella prestazione del servizio.
2. La sospensione non può avere durata superiore a 3 (tre) mesi dal momento della relativa notifica, da effettuarsi in forma amministrativa.
3. Decorsi i tre mesi di cui al precedente comma 2 senza che la Società/RTI (o altro) si sia posto in regola, la Amministrazione aggiudicatrice dichiara risolto il contratto.
4. La Amministrazione aggiudicatrice può sospendere il pagamento dei corrispettivi anche quando, a seguito di esecuzione in danno del servizio, debba corrispondere al nuovo appaltatore corrispettivi di importo superiore a quelli pattuiti con la Società/RTI (o altro) inadempiente.

ARTICOLO. 16 - RESPONSABILITA' CIVILE- MANLEVA

1. La Società/RTI (o altro) è responsabile nei confronti della Amministrazione aggiudicatrice dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
2. La Società/RTI (o altro) è responsabile, nei confronti della Amministrazione aggiudicatrice e dei terzi, dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti.
3. La Società/RTI (o altro) solleva e tiene indenne l'Amministrazione aggiudicatrice da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla esecuzione del servizio affidato. Nessun ulteriore onere potrà, dunque, derivare a carico dell'Amministrazione aggiudicatrice, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.
4. L'Amministrazione aggiudicatrice rimane estranea ad ogni rapporto giuridico inerente all'opera dei terzi di cui l'aggiudicatario si avvale per l'adempimento degli obblighi nascenti dal contratto.

ARTICOLO 17 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, la Amministrazione aggiudicatrice dà atto che:

a) la Società/RTI/ALTRO, ha prestato ai sensi dell'art. 103, co. 1 del d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, apposita fidejussione bancaria o assicurativa di primaria società di assicurazione, pari al (..... per cento) dell'importo contrattuale, per l'intera durata dell'appalto;

b) detta fidejussione esclude espressamente, ai sensi dell'art. 1944 cod. civ., il beneficio di preventiva escussione dell'obbligato principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del c.c., nonché l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. In particolare, la assunzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla Società/RTI (o altro), anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Amministrazione aggiudicatrice ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fidejussione

per l'applicazione delle penali;

2. La Amministrazione aggiudicatrice ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiara di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della Società/RTI (o altro) per la refusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata;

3. In ogni caso la Società/RTI (o altro) è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Amministrazione aggiudicatrice si è avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Amministrazione aggiudicatrice stessa. In caso di inadempimento a tale obbligo la Amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

4. La Amministrazione aggiudicatrice ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiara di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della Società/RTI (o altro) per la refusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

5. Nel caso venisse intentata azione giudiziaria contro la Amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima potrà risolvere il contratto ed incamerare la cauzione, senza obbligo di diffida o di pronuncia dell'Autorità Giudiziaria e senza pregiudizio dell'azione di risarcimento dei danni subiti qualora la cauzione risultasse insufficiente.

6. La Società/RTI (o altro) si impegna a comunicare al Direttore dell'esecuzione del Contratto i danni eventualmente arrecati nell'esecuzione del contratto entro dodici ore dal momento in cui sono stati riscontrati

7. Di tali eventi dovrà essere redatto apposito verbale in contraddittorio tra le parti. I lavori occorrenti a riparare gli eventuali danni arrecati saranno a carico della Società/RTI (o altro).

8. Lo svincolo della cauzione definitiva, previa deduzione di eventuali crediti della Amministrazione aggiudicatrice verso la Società/RTI/altro avverrà al termine del contratto, soltanto quando saranno stati pienamente regolarizzati e liquidati tra le parti i rapporti di qualsiasi specie derivanti dall'appalto e non risulteranno danni imputabili alla Società/RTI (o altro) ai suoi dipendenti oppure a terzi per cui la Società/RTI (o altro) debba rispondere e, comunque, non oltre sei mesi successivi a data di scadenza dell'appalto

9. Si applica, in ogni caso, l'art. 103 del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50.

ARTICOLO 18 - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

1. La Amministrazione aggiudicatrice, per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti ad essa non imputabili né da essa prevedibili, potrà richiedere la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di 60 [sessanta] giorni è facoltà dell'aggiudicatario recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.

2. La Amministrazione aggiudicatrice, fermo restando quanto previsto nel comma precedente, si riserva la facoltà di richiedere la sospensione dell'esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di 60 [sessanta] giorni senza che l'aggiudicatario possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità. La richiesta di sospensione dell'esecuzione verrà comunicata per iscritto dalla Amministrazione aggiudicatrice almeno 24 ore prima della data fissata per la sua decorrenza.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 107 del d.lgs 50/2016.

ARTICOLO 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE IN DANNO - PENALI

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 108 del d.lgs 50/2016 sono cause di risoluzione di diritto del contratto:

a) la cessione, anche parziale, del contratto;

- b) la cessione a qualsiasi titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art 1351 c.c. dei crediti derivanti dalla gestione del servizio;
- c) la cessione in subappalto del servizio;
- d) la arbitraria sospensione o abbandono del servizio non dipendente da cause di forza maggiore
- e) il grave inadempimento
- f) l'esecuzione delle transazioni finanziarie relative al medesimo senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. così come previsto dall'art. 3, comma 8 Legge 13/8/2010 n. 136.
- g) frode e grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- h) inosservanza da parte anche di una delle Società costituenti il RTI riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del contratto;
- i) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- j) l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione per una delle parti al verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili. In tal caso si applica l'art. 1467 cod.civ.;
- k) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all'art. 10 del presente contratto;
- l) l'esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
- m) l'applicazione di penalità per un ammontare complessivo superiore al _ (_) % dell'importo contrattuale, IVA esclusa;
- n) la violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 25 del presente contratto.

2. Qualora le ipotesi di grave inadempimento, di cui alla lettera e) del precedente comma 1 del presente articolo, si verificassero nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, la Amministrazione aggiudicatrice potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

3. Con la risoluzione del contratto sorgerà per l'Amministrazione aggiudicatrice il diritto di affidare a terzi la prestazione o la parte rimanente di essa in danno dell'aggiudicatario inadempiente in quanto saranno addebitate all'aggiudicatario medesimo le eventuali maggiori spese sostenute dall'Amministrazione aggiudicatrice rispetto a quelle previste nel contratto risolto, mentre nel caso di minori spese nulla comporterà all'aggiudicatario inadempiente.

4. L'esecuzione in danno non esimerà l'aggiudicatario inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso potrà incorrere a norma di legge per i fatti che avessero motivato la risoluzione del contratto.

5. Nel caso di singole inadempienze agli obblighi contrattuali e, segnatamente, agli obblighi indicati nel Capitolato, l'Amministrazione aggiudicatrice diffiderà l'aggiudicatario, a mezzo raccomandata a.r., di adempiere a quanto necessario entro il termine perentorio di 15 giorni dalla ricezione, o nel più breve termine stabilito dal presente capitolato. Decorso detto termine, nel caso in cui l'aggiudicatario non vi dovesse provvedere e in assenza di idonee e valide motivazioni, la Amministrazione aggiudicatrice:

a) applicherà una penale pari all'1% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo sugli adempimenti stessi. L'importo sarà detratto dalla cauzione definitiva versata in base a quanto previsto dal bando di gara;

b) procederà di diritto alla procedura di risoluzione anticipata del contratto senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere;

c) potrà ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'aggiudicatario stesso al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alla Amministrazione aggiudicatrice medesima.

6. L'applicazione ed il pagamento delle penali non pregiudicano, in ogni caso, il diritto da parte della Regione ad ottenere la prestazione secondo quanto previsto contrattualmente, fatto salvo il risarcimento del danno, compreso quello all'immagine.

7. L'applicazione delle penali di cui al precedente comma avverrà previa contestazione scritta da parte della

Direzione generale 50-05/Responsabile dello Staff 92 alla Società/RTI (o altro). La Società/RTI (o altro) dovrà comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Amministrazione aggiudicatrice nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione.

ARTICOLO. 20 - RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e rinviando, per quanto non espressamente previsto nel presente atto, alle prescrizioni in tema di recesso contenute nel codice civile, l'Amministrazione aggiudicatrice può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. In tal caso:

a) Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

b) L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi.

c) I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o del RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.

d) La stazione appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

e) L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini i materiali non accettati dal direttore dell'esecuzione del contratto e deve mettere i magazzini a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

ARTICOLO 21 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

1. Il fallimento dell'aggiudicatario comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

2. Qualora l'aggiudicatario sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà della Amministrazione aggiudicatrice di proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

3. Qualora l'aggiudicatario sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, la Amministrazione aggiudicatrice ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione della fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

4. Si applica l'art. 1330 c.c.

Art. 22 – CESSIONE D'AZIENDA O MUTAMENTO DELLA SPECIE GIURIDICA DELLA SOCIETA'

1. Qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, la Società/RTI (o altro) deve darne comunicazione alla Amministrazione aggiudicatrice almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione relativa alla società cessionaria.
2. La Amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero di recedere dal Contratto.

ARTICOLO 23

CLAUSOLA ANTIPANTOUFLAGE E INSUSSISTENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001, la Società - e, in caso di RTI (o altro) ciascuno dei soggetti ad esso partecipanti - affidataria del servizio di cui al presente capitolato dichiara (**vedasi ALLEGATO 1**) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Direzione generale per le politiche sociali e socio-sanitarie che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della predetta Direzione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
2. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 9, lett. e) della l. n. 190/2012 e dell'art. 6 del d.p.r. n. 62/2013), la Società - e, in caso di RTI (o altro), ciascuno dei soggetti ad esso partecipanti - affidataria del servizio dichiara (**vd ALLEGATO 1**), di essere a diretta conoscenza che non sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa e i dirigenti e i dipendenti della Direzione generale per le politiche sociali e socio-sanitarie.

ARTICOLO 24

VIGILANZA E CONTROLLI

1. La Amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante la prestazione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e, a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio

ARTICOLO 25

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Ai sensi del **Regolamento (Ue) 2016/679** l'aggiudicatario è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'erogazione del servizio.
2. L'aggiudicatario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal predetto Regolamento a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati
3. Per la Amministrazione aggiudicatrice il Titolare del trattamento delegato dalla Giunta Regionale è la Direzione Generale per le Politiche sociali e socio-sanitarie con sede in Nuova Marina, ex Palazzo Armieri, 19/C - 80133 Napoli.

ARTICOLO 26

PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Le parti sono tenute al rispetto delle norme contenute nel Protocollo di Legalità sottoscritto, in data 1.08.2007, tra la Regione e la Prefettura di Napoli, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1601 del 7.09.2007 (BURC n. 54 del 15.10.2007).

Art. 27 - - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico della Società/RTI (o altro) tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali.
2. A tal fine, la Società/RTI (o altro) dichiara che le prestazioni previste dal presente contratto sono effettuate nell'esercizio dell'impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, che la Società aggiudicataria ovvero ciascuna delle Società costituenti il RTI (o altro), è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 28 - DOMICILIO ELETTO

1. Agli effetti del presente contratto le parti convengono di eleggere il proprio domicilio come segue:
 - a. la Amministrazione aggiudicatrice: Direzione Generale Politiche Sociali e Socio sanitarie (DG 500500) Via Nuova Marina, ex Palazzo Armieri 19/C – 80133 – Napoli;
 - b. la Società/RTI (o altro):.....
2. Resta inteso che ogni comunicazione relativa al presente contratto deve essere indirizzata ai domicili di cui al precedente comma.

Art.29 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa alla interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente **il Foro di Napoli**. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2. cod. proc. civ., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice

ARTICOLO. 30 - RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto specificatamente nel presente contratto si fa espresso rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa, comunitaria, nazionale e regionale.

Documentazione allegata

- 1) Elenco personale alle dipendenze dell'affidatario uscente
- 2) Nomina del Responsabile del servizio da parte della Società/RTI/Altro
- 3) Copia di polizza fideiussoria
- 4) Autodichiarazione in tema di 'antipantouflage' e di conflitto d'interessi
- 5) Informativa riguardo al trattamento dei dati personali Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679,
- 6) Copia dei documenti di identità dei sottoscrittori